ATTO DI AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI mediante PUBBLICAZIONE sul SITO WEB ISTITUZIONALE di INVITALIA e sul SITO WEB ISTITUZIONALE del MINISTERO DELL'AGRICOLTURA IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA n. 8212/2023 DEL 20.12.2023 RESA DAL TAR LAZIO, SEDE ROMA, SEZ. V TER NEL GIUDIZIO N.R.G. 16186/2023

I sottoscritti **avv.ti Giovanni Moscarini** del Foro di Roma (c.f. MSCGNN72H27H501Z), **Evo Talone** del Foro di Chieti (c.f. TLN VEO 72L12 E243I) e **Sergio Di Feliciantonio** del Foro di Teramo (c.f. DFLSRG68R27I348G), in qualità di difensori della società *ANGELUCCI TRASPORTI S.R.L.*(C.F./P.I.:01885530699), procedono alla richiesta di pubblicazione sui siti web istituzionali di Invitalia e del Ministero dell'Agricoltura del presente

AVVISO

relativo alla integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami in esecuzione dell'ordinanza TAR LAZIO – Sezione Quinta n. 8212/2023, resa nell'ambito del giudizio N.R.G. 161864/2023, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, **NOTIFICANDO** che

▶ il ricorso è stato proposto dalla Società ANGELUCCI TRASPORTI S.R.L. (C.F./P.I.:01885530699) con sede in Casoli (CH) alla Zona Ind.le Ovest contro INVITALIA – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A., (C.F. e P.IVA: 05678721001) con sede legale in 00187 Roma alla Via Calabria n. 46, costituita in giudizio a ministero dell'Avv. Stefano D'Ercole del Foro di Roma (Resistente), il MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, costituito in giudizio a ministero dell'Avvocatura Generale dello Stato, Avv. Verdiana Fedeli (altra Resistente), e nei confronti della BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A. (P.I./C.F.: 01654010345), non costituita in giudizio (controinteressata);

► <u>L'Autorità giudiziaria</u> innanzi alla quale si procede è il TAR Lazio, sede Roma, Sezione V ter, ed il numero di registro generale del ricorso è R.G.N. 16186/2023.

► Gli <u>estremi dei provvedimenti impugnati</u> sono:

- Alimentare e delle Foreste di comunicazione esito negativo dell'istanza Prot. SLA0000021, presentata dalla Angelucci Trasporti S.r.l. per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del PNRR, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'Avviso del 21.09.2022, ricevuto con comunicazione a mezzo PEC Prot. Uscita N.0544073 del 03.10.2023;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento prodromico, presupposto,
 consequenziale o comunque connesso al precedente, compresi:
- comunicazione del 13.07.2023 inviata da Invitalia di motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
- nota Invitalia prot. interno MASAF n. 0516788 del 25.09.2023, con cui
 l'Agenzia ha trasmesso al Ministero la relazione istruttoria dell'istanza
 SLA0000021 presentata dal Soggetto proponente.
- Controinteressati sono i soggetti i cui nominativi sono inseriti nell'allegato 1 (Graduatoria Finale) al Decreto direttoriale MASAF del 21.12.2022, prot. n. 0656013, pubblicato sul sito del Ministero in pari data, avente ad oggetto "Decreto di approvazione della graduatoria finale per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del

PNRR, *finanziato dall'Unione europea*" (reperibile all'indirizzo: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19018);

- ▶ <u>Sunto del ricorso</u>: I motivi della complessiva impugnazione dei suddetti atti sono come di seguito sintetizzabili:
- a) ECCESSO DI POTERE in relazione all'applicazione della L. 241/1990, del DM 13/06/2022 MIPAAF ed Avviso del 21/9/2022 prot. N. 452233 DIFETTO DI ISTRUTTORIA CARENZA DI MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato l'illegittimità dell'operato di Invitalia e del Ministero, laddove ha escluso la ANGELUCCI TRASPORTI S.R.L dalla procedura di finanziamento, senza svolgere le necessarie attività istruttorie in violazione dell'art. 6 comma 1 lettera b) della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990, dell'art. 7, comma 4 del Decreto MIPAAF 13.06.2022, nonché dall'art. 8 comma 6 dell'Avviso pubblico del 21/9/2022 prot. N. 452233: l'attività istruttoria in ordine ai pretesi motivi ostativi all'accoglimento del progetto di investimento non può semplicemente limitarsi ad una mera valutazione della sufficienza o meno delle argomentazioni e della documentazione trasmessa, ma deve, piuttosto, in conformità ai principi generali ed alle specifiche disposizioni della lex specialis sopra richiamate, essere finalizzata a consentire la migliore esplicazione delle ragioni della Proponente, anche mediante una fase di interlocuzione o negoziazione ovvero attraverso la richiesta di "ulteriori informazioni, dati o documenti" nonché attraverso la richiesta di "precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta", da rilasciarsi nel termine massimo di 20 giorni.

b) VIOLAZIONE DI LEGGE ed ECCESSO DI POTERE per violazione del DM 13/06/2022 MIPAAF ed Avviso del 21/9/2022 prot. N. 452233

Con il secondo motivo di ricorso si è censurato la violazione di legge e l'eccesso di potere di Invitalia e del Ministero, nel procedimento che ha portato all'esclusione della *ANGELUCCI TRASPORTI S.R.L* dal finanziamento sulla base

di rilievi non previsti, se non addirittura contrastanti con i requisiti previsti dal DM 13/06/2022 MIPAAF e dall'Avviso del 21/9/2022 prot. N. 452233. In particolare, si sono impugnate le seguenti criticità che - secondo Invitalia ed il Ministero - dovrebbero condurre all'esclusione della domanda di finanziamento della Angelucci:

- 1) La criticità, in base alla quale secondo Invitalia si deve giungere al mancato riconoscimento degli investimenti in veicoli elettrici, in quanto "non è possibile attestare in alcun modo ai sensi dell'art. 15, comma 5, lettera g) del DM l'utilizzo esclusivo dei suddetti veicoli per l'attività logistica oggetto del programma di sviluppo" supponendo che "non essendo prevista la necessità di assicurare la refrigerazione (trattandosi di mezzi non refrigerati), tali veicoli potrebbero essere utilizzati per trasportare qualsiasi tipo di merce, anche non alimentare, che l'azienda proponente già gestisce nelle attività correnti".
- 2) La criticità relativa alla macro-voce "Opere murarie e assimilabili", in base alla quale è stato ridotto l'investimento per euro 151.897,03, che deriverebbe dalla produzione di energia in eccesso rispetto al fabbisogno stimato dell'intero progetto, e per euro 535.125,02 che deriverebbe dalla produzione di energia elettrica in eccesso, a seguito dello stralcio (sopra visto) dei veicoli full elettric e della corrispondente riduzione del fabbisogno energetico.
- 3) La criticità relativa "alla disponibilità degli immobili oggetto del programma" ove "la proponente non ha fornito al contempo una copia dell'atto pubblico innanzi richiamato né tantomeno ha aggiornato la DSAN relativa alla disponibilità dell'immobile, in seguito alla sua acquisizione".
- 4) La criticità relativa al "completamento del programma degli investimenti esposti entro 24 mesi dalla data di determinazione di concessione delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M." in quanto la

proponente "benché abbia fornito la documentazione indicata al punto 2 lett. b) e c)" non avrebbe "prodotto un'esplicita dichiarazione riguardante l'aggiornamento dell'articolazione temporale del programma di investimenti con l'esatta indicazione delle date di avvio e di fine investimento (nel formato gg/mm/aaaa) e dell'anno di esercizio a regime. Inoltre, non sono stati forniti ordinativi o impegni giuridicamente vincolanti all'acquisizione di attivi materiali o immateriali".

- La criticità relativa "al rispetto delle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale nonché del principio DNSH, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M. e dell'allegato B all'Avviso del 21.09.2022" in quanto, sebbene la proponente abbia fornito "la matrice DNSH contenente informazioni qualitative per ogni criterio DNSH. Tuttavia, in merito al criterio «Adattamento ai cambiamenti climatici», le informazioni fornite non sono sufficienti".
- 6) La criticità relativa "alla valutazione dell'attività di Ricerca e Sviluppo" in quanto la proponente "non ha fornito alcun documento e/o chiarimento in relazione a cosa si intenda realizzare e quali problemi si intendano superare con la «nuova funzionalità di gestione dell'intero magazzino automatizzato che permetterà di gestire il magazzino automatico a partizioni configurabili per tipologia di prodotto alimentare".

Avverso ciascuna delle suddette prospettate criticità sono state illustrate le ragioni tese a dimostrare l'infondatezza delle stesse, in virtù della documentazione prodotta e della corretta applicazione della normativa di riferimento.

- ▶ Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo: accedendo alla sezione TAR / TAR Lazio Roma / Ricerche /Ricorsi, attraverso l'inserimento dell'anno (2023) e del numero di registro generale del ricorso (16186).
- ► Il testo integrale della sopra citata ordinanza è il seguente:

«REPUBBLICAITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Ouinta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16186 del 2023, proposto da Angelucci Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Di Feliciantonio, Giovanni Ercole Moscarini ed Evo Talone, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;

nei confronti

Barilla G. e R. Fratelli S.P.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di comunicazione dell'esito negativo relativamente all'istanza prot. SLA0000021, presentata dalla Angelucci Trasporti S.r.l. per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del PNRR, ai sensi dell'articolo 9,

comma 2, dell'Avviso del 21.9.2022, ricevuto con comunicazione a mezzo PEC (Prot. Uscita N.0544073 del 03.10.2023);

- nonché di ogni altro atto e provvedimento prodromico, presupposto, consequenziale o comunque connesso al precedente, compresi: la comunicazione del 13.7.2023, inviata da Invitalia, di motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;
- la nota Invitalia prot. interno MASAF n. 0516788 del 25.9.2023, con cui l'Agenzia ha trasmesso al Ministero la relazione istruttoria dell'istanza SLA0000021 presentata dal soggetto proponente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Rilevato, peraltro, che, il rimedio richiesto dalla società ricorrente sia suscettibile di produrre, almeno in astratto, conseguenze sugli altri soggetti collocati nella graduatoria di cui al decreto direttoriale del 21.12.2022;

Ritenuto, pertanto, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, che, in ragione del loro elevato numero, dovrà avvenire per pubblici proclami, con le modalità e nei termini di seguito descritti:

a) entro il termine perentorio dell'11.1.2024, la parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione sui siti web istituzionali di Invitalia e del

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - che all'uopo dovranno fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" i soggetti indicati nella predetta graduatoria;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;
- b) entro il successivo termine perentorio del 22.1.2024, la parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione dell'avviso sopra indicato, che non dovrà essere comunque rimosso dai siti web istituzionali di Invitalia e del Ministero resistente sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale; Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare in ragione della novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter):

- a) ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio, come da parte motiva;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26.3.2024.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Annalisa Tricarico, Referendario

Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Pierluigi Tonnara

Anna Maria Verlengia

IL SEGRETARIO»

* * * * *

Si allega come parte integrante e sostanziale del presente avviso:

- 1) Decreto direttoriale MASAF del 21.12.2022, prot. n. 0656013 con relativo Allegato 1 contenente l'elenco dei soggetti ammessi;
- 2) ordinanza TAR Lazio (Roma), sez. V ter, n. 8212/2023.

* * * * *

Roma, lì 3.01.2024

(avv. Giovanni Moscarini)

(avv. Evo Talone)

(avv. Sergio Di Feliciantonio)